

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE FINANZE E TESORO

DISEGNO DI LEGGE N. 1401

***FASCICOLO EMENDAMENTI
E ORDINE DEL GIORNO***

Marzo 2014

EMENDAMENTI AS.1401

ART.2

seguenti
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole escludendo da tali misure l'alienazione di immobili pubblici.

MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA

Molinar

2.1

EMENDAMENTI AS.1401

ART.2

aggravi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ~~escludendo~~ da tali misure l'alienazione di immobili pubblici se non nel caso di immobili non utilizzati da almeno 10 anni

1 r
1 >>

BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI,

for Brok

2.2

EMENDAMENTI AS.1401

ART.2

Sopprimere il comma 4.

CIAMPOLILLO, BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Ciampillo

2.3

Emendamento A.S. 1401

Art. 2

Sopprime il comma 4.

BIGNAMI, BATTISTA

Byan' Leone
Battista

2.4

EMENDAMENTI AS.1401

Art.2

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato.

4-bis. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, la tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non si applica ai contratti di telefonia fissa.

4-ter. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 4 e 4-bis si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

MOLINARI, VACCIANO



2.5

EMENDAMENTI AS.1401

ART.2

Sopprimere il comma 4-bis.

BOTTICI, BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO

Botti

2.6

EMENDAMENTO A.S. 1401

Art. 2

Al comma 4-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Nel caso in cui lo stesso soggetto sia titolare di più depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, il limite di cui al periodo precedente deve intendersi riferito alla somma dei valori massimi di ciascun deposito e conto corrente bancario costituito all'estero."

BOTTICI, VACCIANO, MOLINARI, BERTOROTTA



2.7

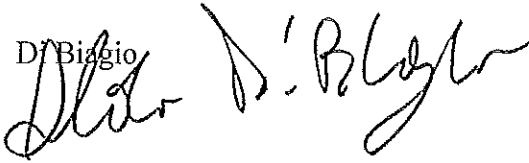
AS 1401

Emendamento

~~All'articolo 2~~ dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, così come modificato dalla legge 97 del 2013 è soppresso.». ».

D. Biagio



2.8

15

EMENDAMENTI AS.1401

ART.3

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014] r r] >>

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307] r

all'articolo 4, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 9 milioni di euro con le seguenti: 9.550.000 euro] >>] >>

] r] >>

VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BOTTICI

Vacciano

3.1

Emendamento A.S. 1401

All'articolo 3, ^Aal comma 2, dopo la lettera ~~c~~ aggiungere la seguente lettera:

- 12 c. b. *d) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non
agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; 77.*

Sen. Bellot



3.2

10

11 13

Emendamento A.S. 1401

All'articolo 3, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

revis d) *il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; / > .*

Sen. Bellot



3.3

Emendamento A.S. 1401

~~All'articolo 3,~~ al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

reels

d) le eventuali sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2014, le domande di iscrizione alle camere di commercio⁷⁷.

Sen. Bellot

3.4

Emendamento A.S. 1401

~~All'articolo 3,~~ dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente comma:

4-ter. *La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 Dicembre 2013 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 20 Dicembre 2013 al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.*⁷⁷.

Sen. Bellot



3.5

13

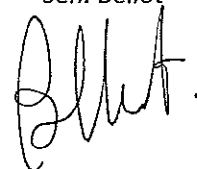
9-11

Emendamento A.S. 1401

All'articolo 3, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente comma:

4-ter. *Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 17 e 19 Dicembre 2013 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 20 Dicembre 2013 al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono la documentazione fotografica e le valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eccezionali eventi atmosferici, oltre alla valutazione economica del danno.*77.

Sen. Bellot

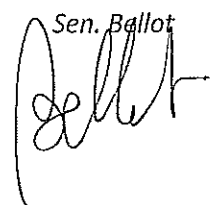


3.6

Emendamento A.S. 1401

~~All'articolo 3,~~ Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente comma:

4-ter. *Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli dall'evento alluvionale del 17 e 19 Dicembre 2013 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 20 Dicembre 2013 al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.* ».

Sen. Ballot


3.7

15

8/10

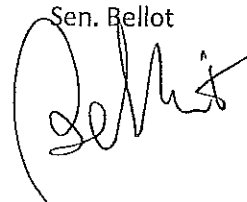
Emendamento A.S. 1401

All'articolo 3, dopo il comma 4-bis, aggiungere infine i seguenti commi:

4-ter. *Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Dicembre 2013 e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.*

4-quater. *Per le medesime finalità di cui al comma 4-ter, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della protezione civile, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.77.*

Sen. Bellot



3.8

16

8
6

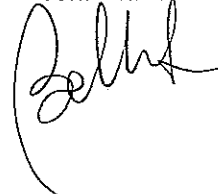
Emendamento A.S. 1401

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5^{bis} A decorrere dal 1° Dicembre 2013 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra Dicembre 2013 e Febbraio 2014. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla copertura degli oneri si provvede fino all'onere massimo di 10 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013.

Sen. Bellot



3.9

17



S 1401

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" ^{inserirsi} inserire la seguente: "provinciali";
- b) dopo le parole "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." ^{ovviamente} inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano."??

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Panizza, Fravizzi, Zeller, Tonini, Longo, Palermo, Zin

3.10

S 1401

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

✓ ~~7~~-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali". ??.

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Panizza, Fravezzi, Zeller, Tonini, Longo, Palermo, Zin

3.11

EMENDAMENTI AS.1401

ART.3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

rt. Art. 3-bis.

~~ART. 3.1. (Misure per la Regione Sardegna).~~ – 1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 31 luglio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.

4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al

comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

9. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.))

SERRA, VACCIANO, MOLINARI

Serra

3.0.1

Emendamento A.S. 1401

All'articolo 3-bis, aggiungere infine il seguente articolo: *Dopo l'art. 3-bis aggiungere il seguente:*

Art. 3-ter.

1. *Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Dicembre 2013 e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.*
2. *Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE. //*

Sen. Bellot
[Signature]

3-bis.0.1

Emendamento A.S. 1401

All'articolo 3-bis, aggiungere infine il seguente articolo: *Dopo l'art. 66 3-bis aggiungere il seguente:*
 TRANC. 3-bis.

- 1 ~~3-ter.~~ Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Dicembre 2013 e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296/77.

Sen. Bellot



3-bis. 0.2

Emendamento A.S. 1401

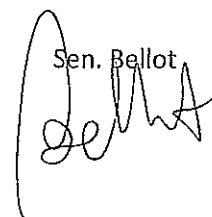
~~All'articolo 3-bis, aggiungere infine il seguente articolo:~~

Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:
TTAC.3-ter.

3-ter.

1. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi tra Dicembre 2013 e Febbraio 2014 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino all'importo massimo di 259.424.505 euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

Sen. Bellot



3-bis.0.3

A.S. 1401

ODG

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" (A.S. 1401);

Premesso che,

decreto-legge in esame prevede nuovi tagli che colpiscono la dotazione dei fondi sociali; dall'allegato 1 del decreto, recante la tabella esplicativa delle somme indisponibili, risulta come le disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali verranno decurtate della somma di 21,5 milioni di euro per il 2014 e rispettivamente 6,4 per il 2015 e 5,4 per il 2016;

l'entità delle suddette decurtazioni riguarda nella quasi totalità il fondo nazionale delle politiche sociali, disciplinato all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000, che destina tale fondo al finanziamento delle Regioni e segnatamente, come precisato alla tabella C della legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, all'erogazione di servizi sociali;

tutto questo comporterà per il già più volte depauperato fondo un ulteriore taglio del 5 per cento, mettendo Regioni e autonomie nella condizione di ridurre prestazioni sociali, in un momento particolarmente pesante per l'economia italiana, con aumenti pressoché giornalieri di povertà e disagio per le famiglie e relativo incremento della domanda di aiuti assistenziali;

ciò avviene in contrasto con le finalità della legge di stabilità per il 2014, che al comma 525 dell'articolo 1, in ordine al patto di stabilità delle Regioni, aveva fatto salvi dai prelievi regionali a favore dello Stato, proprio il fondo nazionale delle politiche sociali e quello per le non autosufficienze;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a provvedere, nei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento, al ripristino delle dotazioni dei fondi sociali e in particolare del Fondo nazionale delle politiche sociali, così come previsto nella legge di stabilità, ridotte dal decreto legge in esame;

ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare che la dotazione dei fondi per le politiche sociali siano salvaguardati da future decurtazioni e che le risorse stanziare siano integralmente utilizzate per le finalità proprie dei predetti fondi;

DIRINDIN, ROSSI Gianluca, GHEDINI

Dirindin

G/1401/1/6

25

1